OBBLIGO DI COMUNICAZIONE OSPITI ALLOGGIATI

**L’art. 109 del TULPS** stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. I gestori che non provvedevano alla comunicazione delle persone alloggiate erano soggetti all’applicazione di una sanzione penale.

Il codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79) entrato in vigore il 21 giugno ha di fatto abrogato la legge 29 marzo 2001 n. 135.

L’articolo 8 della legge 135/2001 nel riscrivere completamente l'art. 109 del Tulps ha previsto **per chi violi tale disposizione di legge**, **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00**.

**La comunicazione delle persone alloggiate (art. 109 del TULPS)**

L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede per i gestori delle strutture ricettive l’obbligo di:

- dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità; per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento considerato equivalente;

- consegnare ai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno, sottoscritta dal cliente e numerata progressivamente. Per nuclei familiari e gruppi guidati, è sufficiente la sottoscrizione di uno dei coniugi o del capogruppo.

- comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno.

Per meglio comportarsi, è opportuno sentire l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in merito a tale comunicazione.

Le strutture interessate sono quelle indicate nel comma 1 dell’art. 109, e precisamente: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. Sono esclusi i rifugi alpini, inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

**Il tutto è valido anche per il privato e non solo le strutture ricettive**

**(in quanto si tratta di attività caratterizzata dall’essere rivolta al pubblico e con fine di lucro)**  
  
*E’ entrato in vigore per* ***tutte le strutture ricettive*** *(comprese quelle non professionali e gli affitti turistici) il Decreto del Ministero dell’Interno del 2013 relativo alla comunicazione degli ospiti alloggiati, che modifica l’articolo 109 del TULPS.*

* 1. ***tempi*** *della comunicazione (va fatta al momento dell’arrivo del cliente per soggiorni inferiori alle 24 ore; entro 24 ore dall’arrivo per soggiorni superiori alle 24 ore); le modalità di comunicazione (va fatta solo ed esclusivamente in via telematica, non sono più ammessi invii per fax se non in caso di guasto del server della Polizia di Stato);*
  2. *il contenuto, che dovrà comprendere il* ***numero di notti di permanenza*** *dell’ospite ma* ***non la sua residenza*** *(NB: purtroppo, ad oggi l’interfaccia per la comunicazione informatica non prevede l’inserimento di questi dati perché non è ancora aggiornata. Le autorità provvederanno ad aggiornarla quanto prima).*

*Il parziale o mancato rispetto delle disposizioni di legge prevede pesanti sanzioni pecuniarie e penali.*   
  
  
**DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 7.1.2013 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DELL’ARRIVO DI PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE”**  
  
Prevede che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate sia effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici, e non più con la consegna delle schede cartacee. La comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza.  
  
**Comunicazione giornaliera** (Art. 1) - Come previsto dal TULPS, il Decreto conferma l’obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo. Il Decreto stabilisce inoltre che la comunicazione deve essere fatta all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.  
  
**Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici** (Art. 2 comma 1) – Per essere abilitati alla comunicazione informatica/telematica, è necessario presentare specifica domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura ricettiva/l'immobile dato in locazione temporanea.   
  
**Dati da comunicare** I dati da trasmettere sono i seguenti:  
<Data di arrivo;   
<Numero giorni di permanenza   
< Cognome;   
< Nome;   
< Sesso;   
< Data di nascita;   
< Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero);   
< Cittadinanza;   
< tipo documento di identità;   
< Numero documento di identità;   
< Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero).  
Rispetto alle procedure finora in uso, è ora necessario comunicare il numero di giorni di permanenza del cliente. E’ stato invece eliminato l’obbligo di comunicare l’indirizzo di residenza del cliente.  
  
Nel caso di nuclei familiari e gruppi guidati, i dati completi di cui sopra possono riguardare solo uno dei coniugi (e non l'altro coniuge ed i figli minorenni) ed il capogruppo (e non gli altri componenti del gruppo)  
**Le ricevute di trasmissione devono essere conservate per 5 anni.**  
  
**Entrata in vigore** – Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2013. Pertanto **le aziende che ancora non utilizzano il collegamento informatico/telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l’accesso al servizio, o concordando l’invio dei dati tramite fax o posta elettronica certificata.**